



**Standard di qualità dei cantoni per il riconoscimento  
dei prestatori nell'ambito della pedagogia speciale  
adottati dalla CDPE il 25 ottobre 2007**

**Nel quadro della loro pianificazione cantonale in materia di pedagogia speciale i cantoni assicurano, sulla base di standard di qualità uniformi, il riconoscimento dei prestatori nella misura in cui le loro prestazioni siano finanziate o sovvenzionate dalle autorità pubbliche. Ai cantoni spetta il rilascio dell'autorizzazione e la vigilanza sui prestatori riconosciuti.**

**Sono riconosciuti i prestatori che:**

- a. forniscono delle prestazioni in funzione del tipo e del grado di bisogno educativo particolare e degli handicap del gruppo di riferimento;**
- b. assicurano per tutti i bambini o i giovani un progetto educativo individualizzato basato su una diagnosi, svolto in modo continuato e oggetto di una verifica regolare in rapporto alla sua efficacia;**
- c. rispettano i diritti del bambino e del giovane;**
- d. garantiscono il coinvolgimento dei detentori dell'autorità parentale;**
- e. assicurano la collaborazione con gli altri professionisti coinvolti ;**
- f. dispongono delle qualifiche professionali richieste o,rispettivamente, di personale con qualifiche corrispondenti alle prestazioni fornite;**
- g. assicurano e sviluppano sistematicamente la qualità delle prestazioni;**
- h. dispongono di un'infrastruttura adeguata alle misure offerte e ai bisogni dei bambini e dei giovani.**